Allegato "A" al numero 5.862/4.145 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE DURATA

Art. 1 - Denominazione

La società, di natura consortile, si denomina: "ICARUS - Società Consortile per Azioni".

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Torino (TO).

Essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, l'impiego, la gestione di un centro multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali, in Torino.

Art. 5 - Atti strumentali all'oggetto

La società può compiere, nei confronti di qualunque terzo e nel rispetto delle procedure deliberative prescritte dal presente statuto, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purchè strumentale alle attività definite nell'oggetto; in via esemplificativa atti che comportano:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo; - l'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, sotto forma anche di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei limiti consentiti;
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);
- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.

(L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale).

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI E OBBLIGAZIONI -FINANZIAMENTO SOCI

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 3.457.200,00 (tremilioniquattrocentocinquantasettemiladuecento) diviso in numero 1.990.000 (unmilionenovecentonovantamila) azioni nominative indivisibili. Le dette azioni sono prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Gli aumenti del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria o, su delega dell'assemblea stessa, dal Consiglio d'Amministrazione a norma dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La maggioranza del capitale sociale deve sempre essere detenuta da enti pubblici direttamente o tramite loro società strumentali.
Eventuali trasferimenti o eventuali sottoscrizioni di azioni, che portino in minoranza la partecipazione complessiva detenuta da Enti pubblici o da loro società strumentali, sono inefficaci nei confronti della Società.

Art. 7 - Azioni e loro trasferimento

La titolarità delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.
L'azionista che intenda trasferire a terzi diversi dai soci, in tutto od in parte, le proprie azioni o anche solo diritti parziali su di esse, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti.
L'offerta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A.R., recante l'indicazione del prezzo unitario di trasferimento, le condizioni di pagamento ed i dati di identità dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione. Questo, entro quindici giorni dal ricevimento, comunica l'offerta mediante lettera raccomandata con A.R. a tutti gli azionisti iscritti nel libro soci, i quali possono dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con A.R. spedita nei successivi (75) settantacinque giorni al Consiglio di Amministrazione.
Se gli azionisti che esercitano la prelazione sono più, le azioni o i diritti parziali sulle azioni vanno ripartiti tra tutti in proporzione del numero di azioni di rispettiva appartenenza, non essendo consentito che la prelazione si concluda con l'acquisto solo parziale delle azioni o dei diritti offerti.
Il trasferimento delle azioni, o dei diritti sulle stesse al terzo acquirente, deve avvenire entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'infruttuoso decorso del termine per l'esercizio della prelazione.
Decorsi i 60 (sessanta) giorni sopra previsti, senza che sia stato perfezionato il trasferimento, l'azionista che voglia alienare le proprie azioni, o i diritti sulle stesse, deve nuovamente e preventivamente offrirli in prelazione agli altri azionisti, seguendo la procedura sopra indicata.
Il diritto di prelazione, qui previsto, non spetta in caso di trasferimento di azioni o di diritti sulle azioni tra Enti pubblici o loro società strumentali.

Art. 8 - Finanziamento soci

La società può ricorrere a prestiti degli azionisti, con obbligo di rimborso, sotto la rigorosa osservanza delle prescrizioni e delle limitazioni quantitative e temporali imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore al tempo dell'operazione.
Inoltre i soci possono sopperire al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti infruttiferi in conto capitale. Questi versamenti devono essere proporzionali alle quota di capitale possedute.

Art. 9 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, ordinarie o convertibili in azioni, nei modi e nei termini di legge, anche con particolare garanzie, per un importo non superiore alla metà del capitale sociale mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria.
L'emissione può anche essere delegata al Consiglio di Amministrazione a norma di legge.

TITOLO IV
ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli Azionisti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salve le eccezioni di legge.

Art. 11 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.
L'assemblea è convocata in sede ordinaria ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile all'Organo Amministrativo fino a centoottanta giorni in presenza di:
a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.
In via ordinaria o straordinaria l'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.

Art. 12 - Formalità per la convocazione

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata postale o con altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.
L'avviso può indicare, in un giorno successivo la data della seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può, tuttavia, opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre i componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti devono essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.

Art. 13 - Diritto d'intervento e rappresentanza

Per intervenire in assemblea il socio deve depositare le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno un giorno lavorativo prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non socio mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni e le prescrizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal chi ne fa le veci o, in mancanza, dalla persona all'uopo eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Il Segretario, che può anche non essere azionista, è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente.
Il Presidente dell'assemblea assolve i compiti a lui assegnati dall'art. 2371 del Codice Civile.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 16 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima convocazione che in seconda, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale salvo che per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori per cui valgono le maggioranze previste dalla legge.

Art. 17 - Verbale delle deliberazioni

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate a mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Nei casi di legge, o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio; in tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione, composizione, poteri, nomina e compensi

La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente ad un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri.

In ogni caso i consiglieri designati dai soci pubblici locali e dalla Regione Piemonte non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire la partecipazione di soggetti di genere diverso, nel rispetto di, ed in ottemperanza a, quanto previsto nell'articolo 2, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 251/2012 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene in assemblea.

I soci pubblici locali procedono alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2449 c.c..

E' in facoltà del Consiglio provvedere alla cooptazione degli amministratori, venuti a mancare nel corso del mandato, sino al numero dei consiglieri stabilito nel presente statuto, con le modalità previste dall'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere immediatamente convocata l'assemblea perché provveda al rinnovo del Consiglio stesso.

Il compenso per l'opera prestata dagli amministratori è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 2389 del Codice Civile.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo dei compensi per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 19 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Può altresì delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, salvo quelle non delegabili per legge o per disposizioni del presente statuto.

Lo stesso consiglio determina i compensi degli amministratori investiti di delega nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di compensi di amministratori di società a partecipazione pubblica.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi de legati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale.

Può infine, il consiglio, nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Sono attribuite alla competenza del consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza

della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Tali attribuzioni non possono formare oggetto della prevista delega di attribuzione da parte del consiglio stesso a propri membri.
Non sono neppure delegabili, restando di competenza del consiglio, le determinazioni aventi ad oggetto:
a) assunzioni e dismissione di partecipazioni in altre società;
b) acquisto, cessione, affitto di azienda o di rami di essa;
c) assunzione di mutui a medio e a lungo termine;
d) concessione di garanzie reali o personali a favore di terzi;
e) compravendita, costituzione di diritti reali, locazione e comodato di beni immobili;
f) assunzione e licenziamento di dirigenti e determinazione di strutture organizzative;
g) proposte di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni;
h) budget e piani pluriennali.
Per le materie indicate nei due precedenti commi il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure sulla domanda della maggioranza dei suoi membri.
La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basta il preavviso di due giorni.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.
Il Presidente dell'adunanza, come sopra individuato, provvede alla nomina di un segretario ove non nominato ai sensi dell'art. 19.
Il Consiglio di amministrazione, anche se non convocato, si intende validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti in carica e di tutti i Sindaci Effettivi, purché nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica.
Salvo quanto previsto specificamente nell'art. 19, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni prese si fa constare sull'apposito libro sociale.

Art. 22 - Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza generale della società è attribuito individualmente:
a) al presidente dei consiglio di amministrazione;
b) al o agli amministratori delegati.
Il consiglio di amministrazione, nel conferire le deleghe, può stabilire le modalità di esercizio della rappresentanza negli atti rimessi all'autonoma decisione degli amministratori delegati.

Art. 23 - Il Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.
La composizione del Collegio Sindacale deve garantire la partecipazione di soggetti di genere diverso, nel rispetto di, ed in ottemperanza a, quanto previsto

nell'articolo 2, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 251/2012 e s.m.i., tenendo conto, altresì, della previsione di sindaci supplenti. In tal senso, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 251/2012, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota di genere.
Il Collegio Sindacale, purché tutti i suoi membri siano revisori contabili iscritti nell'apposito registro e in quanto la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche la revisione legale.
I soci pubblici locali procedono alla nomina dei componenti il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2449 c.c..
I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.
Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

TITOLO V
BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Utili

Utili e riserve possono essere distribuiti previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.
Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previ
sto dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 27 - Liquidazione della società - Liquidazione della partecipazione

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.
L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.
Ai soci spetta, anche in caso di recesso, il solo rimborso del capitale nominale sottoscritto, rivalutato secondo le variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al Consumo per le famiglie, calcolate dall'ISTAT.
Eseguito questo rimborso, l'attivo residuo è devoluto agli enti pubblici o loro società strumentali, nelle percentuali corrispondenti all'entità delle rispettive partecipazioni alla società.

Art. 28 - Tele-conferenza e video-conferenza

E' consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i

partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, nelle riunioni d'assemblea e di consiglio, il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.
L'avviso di convocazione dell'assemblea in tele-conferenza o video-conferenza deve indicare i luoghi predisposti per l'affluenza dei partecipanti.
IN ORIGINALE FIRMATO:
Fabio Massimo GRIMALDI
Carlo Alberto MARCOZ